



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
SENTENZA
(art. 270 cc.ii.)

191-1/2025 N.R. Proc. unit.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Salvatore Di Lonardo	Presidente
Dr. Maria Troisi	Giudice
Dr. Pasquale Velleca	Giudice del.

Letto il ricorso per la liquidazione controllata del patrimonio ex artt. 268 e ss. cc.ii. depositato in data 21.11.2025 da **D'Andria Alfonso** (C.F. DNDLSN80H15I438J), nato a Sarno, il 15/06/1980, residente in Pagani alla via Malet n. 30;

ritenuta la propria competenza;

udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria,

OSSERVA

Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che:

- 1) il debitore ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC, dott.ssa Valeria Ferrara;
- 2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e viene illustrata la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- 3) sempre dalla relazione allegata a firma dell'OCC, oltre che dal ricorso, emerge che lo squilibrio della situazione debitoria dell'odierna ricorrente trova origine nella debitoria per complessivi euro 171.563,10 gravante sulla società Cadaprint s.n.c. (della quale il ricorrente è stato socio fino a giugno 2024) e in parte derivante da finanziamenti per complessivi euro 130.000,00 richiesti dalla società successivamente alla pandemia del 2019 ed assistiti anche



da fideiussione prestata dal ricorrente, in altra parte da crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ed altri creditori.

Il nucleo familiare si compone di:

- 1) D'Andria Alfonso nato a Sarno (Sa) il 15.06.1980 e residente in Pagani (Sa) in Via Malet 30, C.F. DNDLSN80H14H438J,
- 2) Malet Santina, coniuge, nata in Nocera Inferiore il 17.04.1982, dipendente pubblica amministrazione, codice fiscale MLTSTN82D57F912O;
- 3) D'Andria Emiliana, figlia, nata in Torre del Greco il 13.05.2014, studente, codice fiscale DNDMLN14E53L259T
- 4) D'Andria Lucrezia, figlia, nata in Torre del Greco il 28.08.2017, studente, codice fiscale DNDLRZ17M68L259H.

Il ricorrente percepisce un reddito netto mensile da lavoro dipendente in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale impiegato part time presso la LUCUS Srl, corrente in Via San Biagio 61, Morigerati (Sa) – società di cui risulta essere anche socio - che ammonta ad un netto mensile di euro 1.000,00.

La coniuge del ricorrente Malet Santina è dotata di autonomo reddito da lavoro dipendente quale docente di ruolo di scuola elementare e materna presso l'istituto comprensivo S. Alfonso dei Liguori in Pagani e percepisce pertanto **un reddito mensile netto di euro 1.670,00**, oltre mensilità aggiuntivi come per legge, sicché il reddito mensile del nucleo familiare del ricorrente ammonta a complessivi euro 2.670,00.

Il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili e vive in un immobile il cui titolo di disponibilità deriva da un contratto di comodato a titolo gratuito concesso alla Sig.ra Santina Malet da un congiunto.

Il ricorrente non è titolare di beni mobili registrati. Tuttavia, l'occ ha segnalato l'acquisto in data 23.06.2022 della autovettura targata GK266ES Volkswagen T Cross 1.0 TSI, successivamente trasferita in data 25.01.2024.

Il ricorrente è titolare dei seguenti c/c bancari:

- a) il conto corrente presso Unicredit filiale di Pagani, IBAN IT 30 Y 02008 76312 000101404957, reca saldo negativo di euro 1.153,46 alla data del 30.09.2025;
- b) il conto corrente presso Widiba Banca telematica, IBAN IT 58 C 03442 14239 000080218614, reca saldo positivo di euro 41,02 alla data del 30.06.2025;
- c) il conto corrente presso Revolut, IBAN LT213250065470180246, reca saldo positivo di euro 22,75 alla data del 07.10.2025.

Inoltre, il ricorrente detiene distinte partecipazioni societarie nelle seguenti compagnie.



- a) WOOT Srl, codice fiscale 04232030611 per una quota del valore nominale di euro 800,00 pari al 33,34% del capitale sociale acquisita il 28.04.2017
- b) GLOCALFOOD Srls, codice fiscale per una quota del valore nominale di euro 1.250,00 pari al 50% del capitale sociale acquisita il 20.10.2016
- c) B3 INNOVATION Srls, codice fiscale 05604290659 per una quota del valore nominale di euro 1.080,00 pari al 45% del capitale sociale acquisita il 18.05.2017
- d) LUCUS Srl, codice fiscale 05947570650 per una quota del valore nominale di euro 1.556,00 pari al 1,27% del capitale sociale acquisita il 15.10.2020.

L'occ ha prospettato la possibilità di acquisire un attivo pari a circa euro 76.000,00.

Ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti dell'esdebitazione andrà effettuata alla chiusura della procedura nel rispetto degli artt. 279, 280, 281 e 282 CCII.

Tenuto conto che il reddito familiare del debitore ammonta a complessivi euro 2.670,00 e che l'importo necessario al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia può essere quantificato in euro 1.900,00, da ciò consegue che - percependo la moglie del ricorrente una retribuzione netta di euro 1.670,00 - **il ricorrente è tenuto a versare alla procedura** l'importo eccedente quello necessario a raggiungere euro 1.900,00 (ossia euro 230,00) e, dunque, **euro 770,00 mensili**.

Precisato che, come per legge, il compenso del liquidatore sarà stabilito dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 CCII);

Rilevato che stante il disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione, da liquidarsi in termini unitari dal g.d., mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o dell'advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (così Trib. Torino 3.8.2023);

Ritenuto, da ultimo, di poter confermare quale liquidatore **la dott.ssa Valeria Ferrara,**

P.Q.M.

1. **dichiara** l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **D'ANDRIA ALFONSO** (C.F. DNDSL80H15I438J), nato a Sarno, il 15/06/1980, residente in Pagani alla via Malet n. 30;
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, il dott. **Pasquale Velleca**;
3. **nomina** liquidatore della procedura, **la dott.ssa Valeria Ferrara** (C.F. FRRVLR77B46I438G), nata a Sarno (Sa) il 06.02.1977 con studio in Sarno alla via Cantarone 25 tel. 3332305002 email: studiovferrara@gmail.com, pec ferrara.valeria@pec.odcecnocera.it,



4. **ordina** al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. **autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitore, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.
6. **assegna ai terzi che** vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10 co. 3;
7. **ordina** al debitore il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
10. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;



11. **determina**, valutate le osservazioni dell'OCC, in euro 1.900,00 mensili la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della sua famiglia;
12. per l'effetto, **quantifica in euro 770,00 mensili** l'importo che **il ricorrente è tenuto a versare alla procedura**;
13. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
14. **invita** il liquidatore, nel predisporre il programma di liquidazione, rispetto alla prededuzione da riconoscere al difensore che assiste il debitore, ad attenersi alle indicazioni di cui al verbale della riunione di Sezione del 28.2.2019 nella quale si è stabilito quanto segue: *“In base alla considerazione per cui, secondo l'opinione prevalente, il ricorso deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente, la Sezione ritiene di riconoscere la prededuzione al compenso del professionista. I giudici concordano nel calcolare il compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014, ricorso per la dichiarazione di fallimento, applicando quale valore del procedimento l'attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura”*;
15. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
16. **precisa** che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
17. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
18. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
19. **dispone** che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co.4 CCII al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
20. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*).

Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge al ricorrente, all'OCC e al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025

Il giudice est.

dr. Pasquale Velleca

Il Presidente

dr. Salvatore Di Lonardo

